

TRIBUNALE DI TRAPANI

SEZIONE LAVORO

Ricorso di merito con contestuale

domanda ex art. 700 c.p.c.

per

SANFILIPPO SIMONA, nata a Palermo il 27.08.1986 (c.f. SNFSMN86M67G273W) ed ivi residente in Via Val di Mazara n. 26, elettivamente domiciliata in Trapani, Via Marinella n. 35, presso lo studio dell'avv. Salvino Miceli (c.f. MCLSVN78L31L331O), che la rappresenta e difende quale socio della "Società tra gli avvocati Vincenzo, Andrea e Salvino Miceli s.t.p." (partita I.V.A. 02258900816), giusta procura a margine del presente atto, con dichiarazione che le comunicazioni e le notificazioni di rito potranno essere eseguite all'indirizzo di p.e.c. salvino.miceli@avvocatitrapani.legalmail.it;

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
 - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Direttore generale *pro-tempore*;
- entrambi domiciliati *ope legis* a Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

e nei confronti

- **di 26 candidati**, *infra* indicati, inseriti tra la 96° e la 121° posizione della graduatoria provinciale scolastica per le supplenze (G.P.S.) relativa all'ambito territoriale di Trapani, prima fascia sostegno scuola secondaria di primo grado (c.d.c. ADMM),

ORIGINALE

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi, in ogni fase e grado del processo, ivi compresi quelli di esecuzione e dell'eventuale opposizione, l'Avv. SALVINO MICELI, quale socio della "Società tra gli Avv.ti Vincenzo, Andrea e Salvino Miceli s.t.p.", eleggendo domicilio nel suo studio in Trapani, Via Marinella, 35.

Conferisco inoltre al predetto Avvocato il potere di transigere la controversia, rinunciare alle domande, chiamare in causa terzi, nonché incassare somme in mio nome.

Autorizzo altresì il predetto Legale al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.

f.to Simona Sanfilippo

Vera la firma

f.to Avv. Salvino Miceli



avente validità biennale (aa.ss. 2022/23 e 2023/24); graduatoria pubblicata l'01.08.2022 (doc. 4.1) e ripubblicata, con alcune correzioni, in allegato al decreto U.S.R. Sicilia, Ambito Territoriale di Trapani, n. prot. 10247 del 02.09.2022 (doc. 7.4). E più precisamente nei confronti di: **MONTALBANO CARMEN MARIA, BONAVENTURA CLAUDIA, GUASTELLA DANIELA, BARBERA FRANCESCO MASSIMILIANO, BUCCELLATO FELICE, CHIRCO MICHELE, CALAMELA MICHELE, RUSSO ARIANNA, CHIRCO GIUSEPPA ELEONORA, TUMMARELLO VINCENZO, CASESI GIUSEPPE, VIRZÌ AURORA, ACCARDO SIMONA, MILAZZO AMBRA, PROVENZA CATERINA, PIPITONE LAURA, BONANNO VITO, SARDINA GABRIELLA, RAINERI CARLA, MONACHELLA BENEDETTO, VIRGILIO ALESSANDRA, FILINGERI ANGELA, PIPITONE ELEONORA, ORLANDO ENZA, CANGEMI ANTONINA GRAZIELLA, BUA ANGELA GIUSEPPA CATERINA.**

** **

IN FATTO E IN DIRITTO

Con decreto n. 112 del 06.05.2022 (doc. 1), il Ministero dell'Istruzione rendeva note le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 *bis* e 6 *ter*, L. n. 124/1999, valevoli per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo per il biennio 2022/23 e 2023/24.

Tale provvedimento, per quanto rileva in questa sede, imponeva agli aspiranti di presentare *“l'istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate*



graduatorie di istituto di seconda e terza fascia (doc. 1, art. 7, 1° c.), con l'ulteriore obbligo di proporre la domanda con *“modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica”* (doc. 1, art. 7, 2° c.).

Va da sé, poi, che i candidati avrebbero dovuto dichiarare *“i titoli valutabili secondo le tabelle allegate all'ordinanza, di cui fossero stati in possesso entro la data di scadenza del bando, senza produrre alcuna certificazione”* (doc. 1, art. 7, commi 4, 11 e 12).

La valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi veniva inoltre demandata in via preliminare al sistema informatico, le cui elaborazioni avrebbero dovuto comunque essere validate dagli uffici scolastici territorialmente competenti, anche attraverso la delega a scuole polo, sì da verificare che il punteggio attribuito in modo meccanizzato fosse realmente corrispondente ai titoli posseduti, procedendo, se del caso, alle dovute rettifiche (doc. 1, art. 8, commi 4, 5 e 6).

Seguiva quindi l'avviso dell'11.05.2022 (doc. 2), col quale il M.I. comunicava l'apertura della procedura, nonché la scadenza del 31.05.2022 per la presentazione delle relative domande tramite il portale *“Istanze on line”*.

L'odierna ricorrente inoltrava così tempestivamente la propria domanda telematica all'Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani per l'inserimento nelle *“Graduatorie Provinciali e di Istituto di Supplenza AA.SS. 2022/23 e 2023/24”*, sia in relazione alla *“TAB4: Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze Sc. Secondaria I e II Grado II Fascia – materie letterarie”*, che



per la **TAB7: *Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze su posto di Sostegno I Fascia, Scuola Secondaria I Grado***” (cfr. doc. 3).

Accadeva però che, per un mero errore materiale nella compilazione della domanda o per un’anomalia del sistema informatico, i titoli culturali posseduti dall’istante venivano correttamente inseriti nella “TAB4” (cfr. doc. 3, da pag. 7 a pag. 15), ma non nella “TAB7”.

Dopo di che, con provvedimento dell’01.08.2022 (doc. 4), l’U.S.R. pubblicava le *“Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della Provincia di Trapani – posti comuni e di sostegno - del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024”*, in virtù delle quali l’odierna esponente apprendeva di essere stata inserita in quella di *“Prima Fascia Sostegno, Scuola secondaria di primo grado, alla 122° posizione, col punteggio di 78”* (doc. 4.1).

Inutile dire che tale collocazione non teneva minimamente conto dei titoli culturali dalla medesima vantati, i quali, se correttamente valutati, avrebbero comportato un aumento del punteggio di 9 punti, per un totale complessivo di 87 (78 + 9), con conseguente passaggio dalla 122° alla 96° posizione in graduatoria.

Per maggiore chiarezza, i titoli culturali di cui è stata omessa la valutazione sono quelli di seguito trascritti:



<u>Codice Tabella</u> <u>MIUR</u>	<u>Descrizione titolo</u> <u>Posseduto</u>	<u>Punteggio</u> <u>Spettante</u>
B.14 Certificazioni linguistiche (inglese, livello C2)	(C2 CEFR) ESB LEVEL 3 CERTIFICATE Lingua delle certificazioni INGLESE Livello della certificazione C2 Data conseguimento 15/07/2020 Istituzione ESB PALERMO	6 pt
B.15: Diploma di Perfezionamento post diploma o post laurea o master universitario di I o II livello	MASTER DI PRIMO LIVELLO: DIDATTICA DELL'INCLUSIONE: I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI – Anno Accademico conseguimento 19/12/2019 – Istituzione UNIPEGASO	1 pt
B.17: Certificazioni Informatiche	Pexit Expert, Pexit Lim, Advanced Lim 2020, Pexit, Advancede Digital Lessons 2020, Pexit Digital Lessons, Pexit Advanced Security 2020, Pexit Security, data di conseguimento 27/07/2021 Istituzione Fondazione Olus Sviluppo Europa	2 pt
TOTALE		9 pt



Or poiché i predetti titoli sono vevoli per entrambe le classi di concorso ["TAB4" (materie letterarie – A11, A12, A13, A22) e "TAB7" (sostegno - ADMM), doc. 1.1 e 1.2], e **considerato che la loro sussistenza era stata dichiarata dalla ricorrente nell'unico format telematico predisposto dal Ministero**, è d'obbligo concludere che l'U.S.R., ove avesse effettuato i dovuti controlli anziché affidarsi ciecamente al sistema informatico, avrebbe dovuto tenerne conto anche per la formazione della graduatoria *"Prima Fascia di Sostegno Scuola secondaria di primo grado"*.

Ed invero, come già accennato in premessa, se da un lato l'O.M. del 06.05.2022 statuisce che **"il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati viene calcolato dal sistema informatico"** (doc. 1, art. 8, c. 4), dall'altro prevede però un controllo successivo da parte **"degli uffici scolastici, i quali devono procedere alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a specifiche scuole polo su determinate classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni"** (doc. 1, art. 8, c. 5). Ed ancora, **"in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria"** (doc. 1, art. 8, c. 6).

Alla luce di quanto precede l'attività di valutazione e di eventuale rideterminazione dei punteggi da parte dell'amministrazione resistente risulta doverosa non soltanto per



escludere titoli dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del Ministero (cfr. Trib. Foggia, ord. 02.01.2021 e Trib. Massa, ord. 04.11.2020).

E poiché nella fattispecie i titoli culturali erano stati pacificamente inseriti nella domanda, seppur caricati dal sistema informatico in una sola tabella, è d'obbligo concludere che l'U.S.R., avendone avuto comunque cognizione, avrebbe dovuto valutarli sia per la Tab4, come in effetti accaduto, che per la Tab7.

Tanto più nel nostro caso, ove la ricorrente, appena due giorni dopo la pubblicazione della graduatoria, precisamente con p.e.c. del 03.08.2022, aveva segnalato l'errore, chiedendo quindi la correzione del proprio punteggio, se del caso in applicazione del c.d. soccorso istruttorio (doc. 5), pacificamente ammesso, in casi analoghi al nostro, dalle pronunce giurisprudenziali qui accluse (cfr. doc. 8 e 9 – Trib. Frosinone, Sez. Lav., sent. n. 228/2021 e Trib. Terni, Sez. Lav., ord. n. 120/2021).

A ben vedere, infatti, *“nelle procedure comparative e di massa, laddove il candidato abbia allegato i titoli richiesti entro il termine previsto dal bando, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all'art. 6, L. 241/1990 è necessario per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato non risultasse vincitore per un refuso facilmente emendabile con la collaborazione*



dell'amministrazione (nel caso di specie al ricorrente non veniva contestato il mancato possesso del titolo, ma solo la sua indicazione in una sezione della domanda diversa da quella dedicata all'elencazione dei titoli professionali)"

(T.A.R. Sicilia, Sez. I Palermo, sent. n. 3388/2021).

Nulla osta pertanto al soccorso istruttorio, la cui applicazione avrebbe semplicemente consentito di adeguare la domanda agli elementi di fatto incontestati già a conoscenza dell'amministrazione resistente, attuando così una regolarizzazione formale, la quale, oltre ad essere espressamente consentita dalla normativa primaria, è anche imposta dai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Tant'è che la giurisprudenza ha più volte statuito che ***“nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (Art. 97 Cost.)”*** (ex plurimis, T.A.R. Lazio n. 3422/2022; T.A.R. Lombardia n. 788/2022).



Va quindi censurata la condotta del Dicastero, il quale ha dapprima omesso di rettificare il punteggio della ricorrente, in spregio all'art. 8, c. 6, O.M. 06.05.2022, e poi, cosa ancor più grave, ha continuato a rimanere inerte nonostante il reclamo della docente, la cui missiva non è stata difatti degnata di alcuna risposta, al pari di quella successiva (doc. 5 e 6).

Prova ne sia che la graduatoria di cui si discute è stata ripubblicata in data 02.09.2022 con alcune correzioni, che tuttavia non hanno riguardato l'odierna deducente (doc. 7.4).

In virtù dei rilievi testé svolti, si impone quindi l'accoglimento del ricorso, riconoscendo alla ricorrente il maggior punteggio di 87 nella "G.P.S. I Fascia Sostegno Scuola Secondaria di Primo Grado" (Tab7) – ambito territoriale di Trapani (c.d.c. ADMM)", pubblicata in data 01.08.2022 e ripubblicata, con alcune correzioni, il 02.09.2022; il tutto col conseguente collocamento della medesima nella 96° posizione, anziché nella 122° attualmente occupata.

ISTANZA CAUTELARE

Del *fumus boni iuris* si è già detto, mentre il danno grave ed irreparabile è sussistente per le seguenti ragioni.

Innanzitutto giova premettere che l'impugnata graduatoria avrà validità soltanto per il prossimo anno scolastico 2023/2024, talché i diritti della ricorrente verrebbero senz'altro vanificati ove dovesse attendere i tempi ordinari del giudizio di merito.

È fin troppo evidente, poi, che la corretta attribuzione del punteggio di 87 (78 + 9) consentirebbe all'istante di avere maggiori *chance* nell'assegnazione delle supplenze per il



prossimo a.s. (2023/2024), nonché di acquisire un diritto di preferenza, rispetto ai candidati successivi, nella scelta dell'istituto in cui espletare l'attività didattica, visto che scalerebbe la graduatoria di ben 26 posizioni (dalla 122° alla 96°).

Circostanza, quest'ultima, non di poco momento, atteso che la provincia di Trapani comprende delle sedi certamente meravigliose per trascorre le vacanze estive, ma oggettivamente disagiate per lavorarvi d'inverno, quali Pantelleria, Favignana, ecc.

Ma v'è di più.

Non può invero sfuggire che il recentissimo D.L. n. 44/2023 ha confermato “esclusivamente per il prossimo anno scolastico (2023/2024)” la procedura straordinaria per l'immissione in ruolo dei docenti di sostegno dalle G.P.S. di prima fascia, nei limiti dei posti che si renderanno vacanti e disponibili (art. 5, commi 5 – 9).

Va da sé, pertanto, che la rivendicata rettifica del punteggio risulta essenziale non soltanto per ricevere un incarico di supplenza, e ciò sarebbe di per sé sufficiente per l'adozione di una tutela immediata, ma soprattutto per ambire ai posti riservati all'assunzione a tempo indeterminato.

A ben vedere, infatti, tale evenienza sarebbe pressoché certa con l'accoglimento della presente istanza, in quanto lo scorso a.s. (2022/2023) sono stati individuati per la provincia di Trapani 36 posti per l'immissione in ruolo dei docenti inseriti nella G.P.S. I fascia Sostegno (doc. 7, 7.1 e 7.2), e per di più l'ultima delle 36 candidate, tale Cudia Canale Simona, occupava la 95°



posizione in graduatoria, col punteggio di 88 (doc. 7.3).

Ne deriva che, ove venisse riconosciuto alla ricorrente il corretto punteggio di 87, nonché la conseguente collocazione nella 96° posizione, quest'ultima verrebbe senz'altro immessa in ruolo sin dall'01.09.2023, risultando la prima candidata ad essere reclutata con la mentovata procedura straordinaria.

Non possiamo pertanto che insistere nell'accoglimento della misura cautelare, affinché venga disposta l'immediata correzione della G.P.S. per cui è causa, sì da consentire alla ricorrente di non perdere l'occasione irripetibile di essere immessa in ruolo, nonché di scegliere la sede che più le aggrada.

** ** *

Tutto ciò premesso e ritenuta ogni altra migliore ragione in fatto e in diritto,

Voglia l'On.le Tribunale

adversis reiectis, in via preliminare e in accoglimento della domanda cautelare, ritenere e dichiarare la sussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*, riconoscendo pertanto alla ricorrente, in virtù delle causali indicate in narrativa, il maggior punteggio di 87 nella G.P.S. su posto di sostegno, prima Fascia, Scuola Secondaria di primo Grado, ambito territoriale di Trapani (c.d.c. ADMM), pubblicata l'01.08.2022 e ripubblicata, con alcune correzioni, il 02.09.2022 (graduatoria valevole per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24), con conseguente



collocazione della medesima nella 96° posizione, anziché nella 122° attualmente ricoperta;

per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti di adottare immediatamente i provvedimenti necessari per rettificare la predetta graduatoria nel senso poc'anzi indicato;

nel merito, poi, ritenere e dichiarare che l'amministrazione resistente avrebbe dovuto valutare i titoli culturali dichiarati dalla ricorrente nella domanda, anche in relazione alla "TAB7: Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze su posto di Sostegno I Fascia, Scuola Secondaria I Grado – ambito territoriale di Trapani (c.d.c. ADMM), aa.ss. 2022/23 e 2023/24", procedendovi d'ufficio o in applicazione del soccorso istruttorio, peraltro tempestivamente sollecitato dall'interessata;

quindi, ritenere e dichiarare che la ricorrente abbia diritto al maggior punteggio di 87 nella G.P.S. in questione, con conseguente collocazione nella 96° posizione, anziché nella 122° attualmente ricoperta;

per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti ad adottare i provvedimenti a tal fine necessari.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio, ivi compresa della propedeutica fase cautelare.

** ** *

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Considerato poi che la notifica del ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso), nonché della non



agevole individuazione degli stessi, dal momento che nella G.P.S. manca qualsiasi riferimento ai loro dati anagrafici e di residenza, non possiamo che chiedere l'autorizzazione a notificare ai medesimi il presente atto introduttivo mediante pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dell'Istruzione, dell'U.S.R. per la Sicilia, ambito territoriale di Trapani, da valersi quale notifica per pubblici proclami, ex art. 150 C.P.C.

A) Come mezzo al fine, si producono i seguenti documenti:

- 1) O.M. n. 112/2022;
 - 1.1) tabella titoli G.P.S. II Fascia;
 - 1.2) tabella titoli G.P.S. I Fascia Sostegno;
- 2) avviso ministeriale 11.05.2022;
- 3) domanda G.P.S.;
- 4) dispositivo pubblicazione G.P.S. 01.08.2022;
 - 4.1) G.P.S.;
- 5) p.e.c. 03.08.2022;
- 6) p.e.c. 17.08.2022;
- 7) nota assunzione docenti a tempo indeterminato da G.P.S. Prima Fascia del 02.09.2022;
 - 7.1) disponibilità posti di ruolo in provincia di Trapani;
 - 7.2) decreto di nomina dei docenti;
 - 7.3.) elenco docenti immessi in ruolo a.s. 2022/2023;
 - 7.4) G.P.S. ripubblicata in data 02.09.2023;
- 8) Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, sent. n. 228/2021;
- 9) Tribunale di Terni, Sez. Lavoro, ord. n. 120/2021;
- 10) ultimo contratto di lavoro.



** ** ** ** **

**Si dichiara, infine, che il valore della presente causa è
indeterminabile e pertanto sconta un contributo unificato di
€=259,00=.**

Trapani, 26.06.2023

Avv. Salvino Miceli



R.G. n. 1311-1/2023



TRIBUNALE DI TRAPANI

Il Giudice,

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c.;

ritenuto che non vi siano i presupposti per l'adozione di provvedimenti inaudita altera parte;

FISSA

l'udienza del **29/08/2023, ore 10:00** dinanzi al designando giudice della sezione feriale, assegnando alla parte resistente termine sino a cinque giorni prima per il deposito di eventuali memorie difensive;

DISPONE

che parte ricorrente notifichi il ricorso e il presente decreto alla controparte entro dieci giorni.

Vista l'istanza ex art. 151 c.p.c. contenuta in ricorso, ritenuto che la speciale modalità di notifica mediante pubblicazione su siti internet appare idonea ad assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei controinteressati avuto riguardo al numero degli stessi, AUTORIZZA la notifica del ricorso e del presente decreto ai controinteressati a mezzo pubblicazione sul sito Internet dell'amministrazione convenuta nell'area tematica a ciò destinata

Si comunichi alla parte ricorrente.

Trapani, 07/07/2023

IL GIUDICE
Dario Porrovecchio



R.G.1311 /2023



Tribunale Ordinario di Trapani

Letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 415 e ss. Cpc.

Il Giudice fissa l'udienza del **06/03/2024 ore 10,10** per la comparizione delle parti e la discussione del ricorso;

onera il ricorrente di notificare alla parte convenuta copia del ricorso e del presente decreto, entro dieci giorni;

vista l'istanza ex art. 151 c.p.c. contenuta in ricorso, ritenuto che la speciale modalità di notifica mediante pubblicazione su siti internet appare idonea ad assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei controinteressati avuto riguardo al numero degli stessi, AUTORIZZA la notifica del ricorso e del presente decreto ai controinteressati a mezzo pubblicazione sul sito Internet del Ministero convenuto nell'area tematica a ciò destinata;

avverte la parte convenuta che potrà costituirsi tempestivamente in cancelleria fino a dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata.

Trapani, 07/07/2023

Il G.L.

Dario Porrovecchio

